



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BELLANOVA, VATTUONE, PITTELLA, NANNICINI,
D’ARIENZO, RICHETTI, ALFIERI, GINETTI, STEFANO, CUCCA, IORI,
Assuntela MESSINA, ASTORRE, MARINO, COMINCINI, GARAVINI
e BOLDRINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2019

Disposizioni in materia di incentivi fiscali per investimenti in *start-up*
e piccole e medie imprese innovative

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge si intendono incentivare gli investimenti delle persone, delle società e dei fondi di previdenza in *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative.

Nel 2012 è stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano la definizione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, la *start-up* innovativa. La normativa sulle *start-up* e PMI innovative è stata interessata nell'ultimo quadriennio da diversi interventi: il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, noto come « decreto lavoro », il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, noto come « *Investment Compact* », e le leggi di bilancio 2017 e 2018 hanno affinato, potenziato e ampliato l'offerta di strumenti agevolativi previsti.

Gli incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio delle *start-up* innovative provenienti da persone fisiche e giuridiche è stata stabilizzata e potenziata con la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 66), prevedendo per le persone fisiche una detrazione IRPEF pari al 30 per cento dell'investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche l'incentivo consiste in una deduzione dall'imponibile IRES del 30 per cento dell'investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro. Fino al 2016, le aliquote dell'incentivo ammontavano al 19 per cento per gli investimenti da parte di persone fisiche e al 20 per cento per le persone giuridiche, salvo le maggiorazioni rispettivamente al 25 per cento e al 27 per cento nel caso di investimenti in *start-up* innovative a vocazione so-

ciale o in ambito energetico, per cui dal 2017 si applica l'aliquota unica al 30 per cento. Questi incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in *start-up* innovative, sia in caso di investimenti indiretti che investono prevalentemente in *start-up* e PMI innovative. La fruizione di questi incentivi, dal 2017, è condizionata al mantenimento dell'investimento effettuato per un minimo di tre anni.

Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di fare un'ulteriore passo in avanti supportando le imprese che si trovano ad affrontare le sfide e le opportunità della quarta rivoluzione industriale. In questo contesto le *start-up* e le PMI innovative si dimostrano sempre più leva strategica per lo sviluppo economico del Paese. Dalla loro introduzione nel sistema giuridico italiano, le *start-up* e le PMI innovative hanno fatto registrare numeri che non le confinano più in un contesto di nicchia: già nel 2017 rappresentavano oltre 2 miliardi di fatturato dando lavoro a più di 50.000 persone.

L'ultima relazione annuale, disponibile, del Ministero dello sviluppo economico al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa a sostegno delle *start-up* e PMI innovative rivela, al 30 giugno 2017, che le imprese iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese, condizione abilitante per l'accesso al regime agevolativo di *start-up* innovativa, sono 7.398, 1.455 in più rispetto al 30 giugno 2016, registrando un più 24,5 per cento. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, il 55,2 per cento delle *start-up* è localizzato nel Nord del paese (il 30,4 per cento nelle regioni del Nord-ovest e il 24,8 per cento in quelle del Nord-est), un quarto nelle regioni del Centro e un

quarto nel Mezzogiorno. Le regioni che presentano la maggiore presenza di *start-up* innovative sono Lombardia, la più popolosa con 1.695 *start-up* innovative, Emilia-Romagna con 810 imprese, seguite da Lazio e Veneto.

La maggior parte delle *start-up* innovative continua a presentare valori della produzione inferiori ai 100.000 euro, anche a distanza di qualche anno dalla loro nascita. Questa criticità è uno degli elementi che il presente disegno di legge ha l'obiettivo di superare andando a rafforzare gli incentivi agli investimenti nel capitale di *start-up* e PMI innovative, ampliando anche la platea dei soggetti che possono accedere a tali benefici.

Il presente disegno di legge ha quindi l'obiettivo di stabilizzare e potenziare gli incentivi all'investimento in *start-up* e in PMI innovative già vigenti, così da renderli tra i più competitivi a livello europeo.

Entrando nel dettaglio del presente disegno di legge, l'articolato è composto da tre articoli.

L'articolo 1 prevede che a decorrere dal 2019 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 70 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative, PMI innovative, fondi di *venture capital*, fondi di fondi di *venture capital*, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network di business angel*, o

altre società che investano per almeno il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in *start-up* e PMI innovative. Inoltre si precisa che l'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 2.000.000 per le persone fisiche e 4.000.000 per le società. Infine si prevede che le plusvalenze (comma 2) derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative possedute non concorrono alla formazione del reddito imponibile e che le minusvalenze (comma 3) sono deducibili in misura pari al 50 per cento.

L'articolo 2 stabilisce che gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare devono destinare somme, non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti in fondi di *venture capital*, fondi di fondi di *venture capital*, fondi promossi da *network di business angel*, incubatori ed acceleratori certificati italiani, società di investimento. Il comma 2 prevede che gli enti di previdenza possono dedurre fiscalmente il 30 per cento del proprio investimento.

L'articolo 3 reca, infine, la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Incentivi fiscali per investimenti in start-up e piccole e medie imprese innovative)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: « A decorrere dall'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2017 e 2018 »;

b) al comma 7-*bis*, le parole: « A decorrere dall'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2017 e 2018 »;

c) dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 7-*ter*. A decorrere dall'anno 2019, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 70 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative, PMI innovative, fondi di *venture capital*, fondi di fondi di *venture capital*, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network di business angel*, o altre società che investano per almeno il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in *start-up* e PMI innovative.

7-*quater*. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società, diversi da *start-up* innovative, il 70 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* in-

novative, PMI innovative, fondi di *venture capital*, fondi di fondi di *venture capital*, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network di business angel*, società di investimento, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in *start-up* e PMI innovative.

7-quinquies. L'investimento massimo detraibile ovvero deducibile ai sensi dei commi *7-ter* e *7-quer* non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 2.000.000 per le persone fisiche e 4.000.000 per le società incrementato dell'eventuale differenza tra il limite massimo deducibile e l'investimento effettuato nell'anno precedente e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali ».

2. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o piccole e medie imprese (PMI) innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano direttamente o, nel caso di fondi di fondi di *venture capital*, indirettamente per almeno il 30 per cento in *start-up* innovative e PMI innovative.

3. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative

possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano direttamente o, nel caso di fondi di fondi di *venture capital*, indirettamente per almeno il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, sono deducibili in misura pari al 50 per cento.

Art. 2.

(Investimenti dei fondi di previdenza)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare devono destinare somme, non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti in fondi di *venture capital*, fondi di fondi di *venture capital*, fondi promossi da *network di business angels*, incubatori ed acceleratori certificati italiani, società di investimento.

2. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono dedurre fiscalmente il 30 per cento del proprio investimento in *start-up* innovative, PMI innovative, fondi di *venture capital*, fondi di fondi di *venture capital*, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network di business angel*, società di investimento. L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il

recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

3. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di fondi di *venture capital*, fondi di fondi di *venture capital*, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network di business angel*, società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* innovative e PMI innovative.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede: quanto a 98,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 131 milioni di euro per l'anno 2020 e a 77,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 16,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a 10 milioni per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

€ 1,00